

COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 26 Reg.Delib.

N° Reg.Pubblic.

OGGETTO:Rinnovo convenzione per la concessione del servizio di custodia e mantenimento cani randagi,per il triennio 2016/2018

L'anno duemilasedici addì tre del mese di novembre alle ore 13,10 nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale;

Risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
1) CAGNONI Alessio	SINDACO	SI
2) CAGNONI Sergio	ASSESSORE	NO
3) CASARINI Fabio	ASSESSORE	SI

Presenti n° 2

Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.Andrea GUAZZI.

Il Sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:Rinnovo convenzione per la concessione del servizio di custodia e mantenimento cani randagi per il triennio 2016/2018

LA GIUNTA COMUNALE

-Premesso che il Comune di LIRIO da tempo ha dato attuazione ai disposti della L.14/08/1991 n°281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo,istituendo con delibera n°4 del 28/01/2008 il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi,obbligo derivante dalla precitata Legge 281/91,attraverso la stipula di apposita convenzione con una ditta specializzata avente sede vicino a questo Comune, Lirio infatti non possiede nè i mezzi nè il personale necessario a costituire e mantenere un canile comunale;

-Vista la L.R. n°33 del 30/12/2009 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità) ed in particolare l'art.108 Competenze degli enti locali e del Sindaco,quale autorità sanitaria locale, che recita:" Ai Comuni,singoli o associati, ed alle comunità montane competono: **lettera b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti,fatta salva la facoltà per i Comuni di mandarlo, mediante convenzioni,ad enti pubblici,associazioni e cooperative sociali.**

-Sentita in merito l'E.N.P.A (Ente Nazionale Protezione Animali) sezione Provinciale di Pavia che già questo Comune aveva affidato tale servizio con propria delibera n°29 del 13/12/2014 stipulando una convenzione scaduta il 19 gennaio c.a. E che si è dichiarata disponibile alla stipula di una nuova convenzione alle medesime condizioni);

-Visto lo schema di convenzione (allegato A) composto da N°12 articoli, disciplinante tale concessione;

-Atteso che l'accalappiamento dei cani nel territorio Comunale ed il trasporto degli stessi rimane a carico della Regione Lombardia A.T.S. di Pavia '- Servizio di Medicina Veterinaria,per una spesa annua presunta €.1.200,00 da proporzionare all'effettivo servizio svolto;

-Visto l'art.23,1° e 3° comma del D.L.comma del D.L.66/89, convertito con modificazioni nella Legge 26/04/1989, n°144;

-Dato atto che la copertura finanziaria del presente atto verrà impegnata nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017.

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 sulla regolarità tecnica del presente atto:

-Con voti unanimi:

DELIBERA

- 1) Di approvare l'assegnazione all'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali)- Sezione Provinciale di Pavia del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale di LIRIO per il triennio 2016-2018, alle condizioni previste nello schema di convenzione composta da N° 12 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione della convenzione di cui sopra nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza conseguenti e consequenziali la presente deliberazione.



ONLUS

E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE

SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
Via Pinerolo 12 - 27100 Pavia - Tel./ Fax 0382/461116 – pavia@enpa.org – www.enpa.it/pavia
C.F. 80116050586

CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX L. 281/91

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di e trasportati da personale dell'Ats di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281.

Art.2

AGGIUDICAZIONE – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio viene aggiudicata a trattativa privata dall'Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale Onlus – Sezione di Pavia con sede in Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti (di seguito indicata come concessionaria). I cani saranno ricoverati presso la Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati , provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24.

Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria provvederà alle visite veterinarie e alle cure del caso, compresi l'acquisto dei farmaci prescritti dal veterinario e la loro somministrazione.

La custodia dei cani in osservazione (contumacia) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità.

ART . 4

LA PRATICA DELL'EUTANASIA

La pratica dell'eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati e incurabili.

Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto a carico del comune di e se eseguito direttamente dall'Ats di Pavia i costi verranno esposti dall'Ats stessa

Art. 5

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

L'alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idonei pasti al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale e all'età e allo stato di salute. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati.

Nel caso di ricovero di femmine che giungano al canile già gravide, il contributo giornaliero del cane si stabilisce in € 3 (tre) che comprende le spese veterinarie della mamma, dei cuccioli e del cibo specifico da somministrare alla mamma prima e alla mamma e ai cuccioli quando questi saranno in grado di alimentarsi autonomamente.

I cuccioli non affidati entro il terzo mese di età saranno considerati individualmente come cani adulti

ART. 6

ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.

ART. 7

RESCISSIONE DEL RAPPORTO

Il Comune di si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

ART. 8

CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento della spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all'anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data della cattura.

Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5, dalla legge regionale n. 39/2009 e dal regolamento n. 2/2008.

Nel caso il cane affidato venga restituito al canile dall'affidatario per qualsivoglia motivo, se la restituzione avverrà entro il termine di 1 anno dal giorno dell'affido, il cane verrà nuovamente messo in carico al Comune di accalappiamento.

Per un'efficace azione di controllo del territorio e di prevenzione per eventuali problemi, il Comune autorizza l'accesso della concessionaria agli atti dei cani rinvenuti vaganti sul territorio sprovvisti di microchip e restituiti dal canile sanitario nei primi 10 giorni dall'accalappiamento, per accertare che non vi siano problemi di gestione o che vi sia la necessità di un supporto dell'associazione.

ART. 9

SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI

La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all'Ente Comunale la ricerca di affido.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula della concessione.

ART. 11

CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE

Il Comune corrisponderà alla concessionaria €2 al giorno per cane, quale contributo per il mantenimento e le cure sanitarie.

La nota per il contributo verrà inviata dalla concessionaria con cadenza quadrimestrale tenendo conto di tre quadrimestri in un anno solare.

Eventuali costi per microchip ed incenerimenti, verranno esposti a parte e se eseguite direttamente dall'Ats di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'Ats stessa.

Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di informazioni sulle condizioni dei cani ospitati.

ART. 12

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di e la concessionaria qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, Foro competente è quello di Pavia.

San Genesio ed Uniti _____

Comune di __LIRIO__

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Geom:Valter OTTINI)

Il Presidente Enpa di Pavia

Maria Vincenza Tardino,

**COMUNE DI LIRIO
PAVIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N°26 DEL 3 Novembre 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.lgs.del 18/08/2000,n°267e ss.m.i,esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom.Valter OTTINI)

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.32 D.lgs 18/08/2009, n°69, il giorno 10 Novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U.n°267/2000.

Li 10 Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.

Li 10 /11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 21 Novembre 2016

■ X E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134, del t.u.n°267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

■ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.n°267/2000.

Li, Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI